

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CVI  
n. 2

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLA LEGGE RECANTE PROVVEDIMENTI  
IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI

(Anno 2018)

*(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)*

**Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

(MOAVERO MILANESI)

---

**Comunicata alla Presidenza il 2 maggio 2019**

---

PAGINA BIANCA



*Legge 15 ottobre 1991, n. 344, art. 9, di modifica della Legge 26 dicembre 1981, n. 763 su "Provvedimenti in favore dei profughi italiani"*

### *Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno 2018*

La Legge del 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla Legge del 15 ottobre 1991, n. 344, disciplina la materia dei provvedimenti in favore dei profughi italiani.

La Legge e le successive integrazioni indicano i titolari dei benefici che possono essere prestati in Italia dalle diverse istituzioni a vario titolo competenti. La normativa in parola trova applicazione in presenza di uno stato di necessità al rimpatrio nel nostro Paese, dichiarato con apposito Decreto Interministeriale (MAECI - Min. Interno- MEF). Gli stati di necessità al rimpatrio dal Libano, dall'Eritrea, dalla Costa d'Avorio e dalla Siria sono scaduti rispettivamente il 12 gennaio 2007, il 6 giugno 2007, il 31 ottobre 2006 e il 2 agosto 2014 e non sono stati prorogati.

In virtù del mancato rinnovo dei precedenti, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del MAECI non ha rilasciato, nel 2018, "Attestati di rimpatrio dei profughi italiani".



\*181060059040\*